Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 1383

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANGILI, AIROLA, BATTISTA, BERTOROTTA, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, GAETTI, GIARRUSSO, LEZZI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SCIBONA, SERRA, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2014

Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – In Italia la legge ancora non riconosce espressamente alla donna la possibilità di offrire il cognome ai propri figli; tale questione, che si trascina già dal 1979, ha generato diverse proposte parlamentari senza, però, pervenire all'approvazione definitiva. La situazione, come è noto, è ormai oggetto di censura anche da parte della Corte europea dei diritti umani.

In tutti questi anni, comitati, organismi giuridici, sia nazionali che internazionali, si sono fatti carico di sollecitare lo Stato italiano affinché provvedesse in via definitiva ad eliminare la discriminazione che ancora esiste nei confronti della donna, tutto ciò invano.

La consuetudine di assegnare al figlio il cognome paterno risale è un retaggio culturale che ci trasciniamo da millenni, ovvero quando alla donna non era riconosciuta la capacità giuridica, non era ad ella concesso né di partecipare ai procedimenti decisionali, né di esercitare arti e professioni, né tanto meno di non poter fare testamento.

Nel nostro Paese, purtroppo, siamo ancora legati a queste obsolete tradizioni e non si può più accettare che il Parlamento continui la sua astensione, nel formulare una legge specifica a riguardo, che porti la donna e l'uomo a raggiungere una vera uguaglianza in materia di diritto di famiglia.

Come è ben noto a tutti, l'ordinamento italiano prevede che il figlio debba acquisire necessariamente il cognome paterno in quanto è impedito ai genitori di poter concordare l'adozione di una soluzione diversa. Ciò è il risultato di una prassi giuridica che da tempo provoca sempre più perplessità che vengono sollevate da più parti. La radicale assenza di norme circa l'attribuzione del cognome, infatti, impone di ricercare la soluzione nelle disposizioni dedicate agli altri tipi di filiazione contemplati dal nostro ordinamento.

Le disposizioni più prossime all'ipotesi in esame risultano in effetti essere l'articolo 262, primo comma, del codice civile – che attribuisce il cognome paterno al figlio naturale riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori – e l'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che dispone in senso analogo per quanto concerne il figlio legittimato per effetto del matrimonio tra i propri genitori.

Tale questione è stata più volte affrontata, anche, dalla Corte di cassazione, in ultimo dalla I sezione civile, la quale con la pronuncia del 22 settembre 2008, n. 23934, ha rivolto un nuovo monito al Parlamento rimasto inerte rispetto alla questione in esame.

Giova precisare che, in quella circostanza, la Corte di cassazione ha ritenuto opportuno rimettere la questione al Primo Presidente della Suprema Corte affinché, una volta per tutte, valuti la possibilità di assegnarla alle Sezioni unite, o di ritrasmettere gli atti alla Corte costituzionale, demandandole una nuova diagnosi di conformità rispetto alle norme fondamentali.

Oggi, difatti, il riconoscimento del diritto di libertà di entrambi i coniugi di assegnare un cognome anziché un altro ha trovato nuova linfa in numerose norme di diritto internazionale e europeo e ciò, in virtù della riforma dell'articolo 117 della Costituzione, che richiede alle norme del nostro ordinamento di doversi conformare ai princìpi sanciti dal diritto internazionale e europeo.

L'intervento del legislatore, oggi più che mai, è auspicato.

Di certo, deve escludersi la possibilità di potere affermare la sussistenza di una competenza europea in materia di diritto di famiglia, auspicando un intervento sostitutivo.

Ed invero, sebbene il legislatore europeo, abbia cercato di incidere con profondità nel settore familiare, pur tuttavia la competenza nella disciplina del nome è rimasta nazionale.

All'uopo si ricordano i provvedimenti a tutela della protezione della fondamentale libertà di circolazione di ciascun cittadino europeo nel territorio dell'Unione, che ha imposto la garanzia dell'altrettanto fondamentale diritto all'unità del nucleo familiare nello Stato di residenza.

In questa direzione si è spiegata anche la giurisprudenza della Corte del Lussemburgo, che ha, infatti, riconosciuto espressamente, ai singoli Stati membri, la potestà normativa esclusiva in materia d'attribuzione del cognome, salvo censurare gli effetti pregiudizievoli sotto il profilo del godimento di diritti e libertà, insiti nella cittadinanza dell'Unione, dovuti alla prevalenza di un ordinamento sull'altro, in presenza di concreti requisiti di transnazionalità.

Invero, la rilevanza del principio di non discriminazione in base al sesso nella determinazione del cognome familiare è stata sancita a chiare lettere anche dall'interpretazione congiunta degli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) operata dalla Corte europea dei diritti umani.

La contrarietà dell'attuale disciplina italiana è sottolineata anche dall'evidente contrasto sia con l'articolo 16, lettera *g)* della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979 e ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, sia con gli articoli 3 e 24, comma 4 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

La prima delle menzionate disposizioni, infatti, impone a tutti gli Stati contraenti l'adozione di misure adeguate per garantire alla moglie gli stessi diritti del marito, con particolare riferimento alla scelta del cognome.

Anche il Patto internazionale sui diritti civili e politici, seppur senza menzionare espressamente la tematica afferente alla scelta del cognome familiare, impone la parità di diritti e responsabilità tra coniugi per tutta la durata della vita matrimoniale.

Forse è opportuno porre in evidenza che l'esecuzione dei due accordi internazionali, avutasi per effetto rispettivamente della legge 14 marzo 1985, n. 132 e della legge 25 ottobre 1977, n. 881, attribuisce ad entrambi la qualità di parametro mediato di costituzionalità, secondo il disposto dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

E così, se si ritiene che l'attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo sia dovuta all'applicazione analogica o estensiva dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, dedicato all'ipotesi di riconoscimento simultaneo del figlio naturale (o di altra norma di legge ordinaria), nei confronti di tale o tali disposizioni potrebbe configurarsi una questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 8 e 14 CEDU.

A tal riguardo si segnalano due pronunce della Corte costituzionale che, in data 24 ottobre 2007 (n. 348 e n. 349) rilevano che, in virtù dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le norme internazionali di natura pattizia vigenti per l'Italia hanno valore di norme interposte nella valutazione di costituzionalità delle disposizioni di legge ordinaria.

Ne deriva che la conformità alla Costituzione delle leggi ordinarie deve essere esclusa se il loro contenuto risulti incompatibile con gli accordi internazionali esecutivi.

Le finalità di questo disegno di legge sono, pertanto, da un canto, quella di dare immediata attuazione al principio che af-

ferma pari dignità tra uomo e donna, anche nella scelta del cognome; dall'altro canto, di eliminare finalmente il contrasto tra i principi giuridici di matrice europea ed internazionale, che con la novella dell'articolo 117 della Carta fondamentale, hanno assunto il rango di norma costituzionale a cui tutte le norme interne devono uniformarsi.

Giova tra l'altro segnalare che tale disparità di trattamento tra uomo e donna, è stata ampiamente superata dagli Stati europei con i quali la nostra Nazione condivide una spiccata sensibilità in materia di evoluzione dei diritti umani.

Ed infatti, gli ordinamenti interni di Spagna, Francia, Inghilterra e Germania prevedono l'applicazione di norme che garantiscano, con meccanismi differenti, una parità tra uomo e donna in materia di scelta del cognome da assegnare al proprio figlio; non vi è, dunque, traccia di alcuna ingerenza dello Stato – se non in via del tutto residuale – sulla scelta del cognome.

Segnalati gli ordinamenti sopra elencati, la scelta è ricaduta, per motivi di equilibrio, su quello francese, il quale nella trasmissione del cognome non prevede alcuna distinzione tra la madre o il padre ed il figlio può ricevere il cognome di uno o dell'altro genitore o entrambi i cognomi affiancati.

Il presente disegno di legge è strutturato in quattro articoli, anche di modifica di quelle disposizioni normative ordinarie, per le quali potrebbe configurarsi una questione di legittimità costituzionale.

Con il primo articolo si intende riconoscere la parità di trattamento ad entrambi i genitori, in quanto il figlio potrà ricevere il cognome di uno o dell'altro genitore. Si tratta di una statuizione di principio con la quale lo Stato riconosce pari dignità ad entrambi i genitori nell'assegnazione del cognome.

Il secondo articolo, all'interno del libro del codice civile dedicato al diritto di famiglia, interviene con l'articolo aggiuntivo 143-*bis*.1, prevedendo l'ipotesi in cui i genitori riconoscano contemporaneamente il proprio figlio. In questo specifico caso l'attribuzione del cognome verrà decisa di comune accordo dai genitori, i quali potranno scegliere il cognome di uno o dell'altro o entrambi i nomi, affiancati secondo l'ordine di loro scelta per un massimo di un cognome per genitore. Ai genitori verrà richiesto di presentare una dichiarazione congiunta davanti all'ufficiale di stato civile, ed in assenza di una dichiarazione congiunta il bambino acquisirà i cognome di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

Il criterio scelto nell'ipotesi in cui non vi sia l'accordo di entrambi i genitori è coerente con l'innovazione proposta, in quanto impedisce a ognuno dei genitori di vietare l'inserimento del cognome dell'altro e prevede l'inserimento comunque di entrambi i cognomi. In riferimento all'ordine di assegnazione si è preferito il criterio dell'ordine alfabetico, ritenuto imparziale ed impersonale.

Lo stesso articolo, al suo quarto comma prevede che i genitori possano scegliere il cognome solo per il figlio primogenito, e tale scelta sarà applicata anche agli altri figli della coppia. Sarà, infatti, l'ufficiale di stato civile ad attribuire lo stesso cognome agli altri figli che risultino generati dalla stessa coppia.

Il terzo articolo prevede una riformulazione dell'articolo 262 del codice civile. Con l'articolo novellato si intende ridisegnare l'ipotesi normativa del riconoscimento di un figlio naturale anche alla luce delle ultime modifiche intervenute in materia di filiazione. La nuova formulazione della norma prevede l'applicazione della stesso meccanismo di scelta del cognome, da assegnare al figlio sia nel caso in cui il riconoscimento successivo venga esercitato dalla madre che dal padre.

Al fine di rafforzare il principio di pari dignità previsto dall'articolo 1 del disegno di legge, viene coerentemente utilizzato il termine genitore, anziché i termini «padre»

e «madre». Il quarto articolo aggiorna conseguentemente anche l'articolo 299 del codice, relativo ai figli adottivi. Con l'ultimo articolo si intende applicare il principio di pari dignità anche all'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, il quale dispone l'ipotesi di assegnazione del cognome di un figlio legittimato. In questa specifica ipotesi al figlio andrà assegnato il cognome scelto dai genitori e non quello del padre. In ragione delle considerazioni sin qui esposte ed anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, si auspica un celere e positivo esame del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Lo Stato riconosce ad entrambi i genitori lo stesso diritto di assegnare al figlio il proprio cognome.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 143-*bis*.1. - *(Cognome del figlio)*. – Nel caso in cui il figlio sia riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, questi, di comune accordo, possono scegliere il cognome di uno o dell'altro o entrambi i cognomi, affiancati secondo l'ordine da loro scelto, per un massimo di un cognome per genitore.

I genitori devono presentare una dichiarazione congiunta davanti all'ufficiale di stato civile, che comprovi l'accordo di cui al primo comma.

In assenza di una dichiarazione congiunta dei genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce d'ufficio lo stesso cognome attribuito al primo figlio. Il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno».

Art. 3.

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 262. - *(Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio).* – Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome scelto dai genitori. Si applica l'articolo 143-*bis*.1.

Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata, o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il figlio può aggiungere il cognome di quest'ultimo anteporlo o sostituirlo a quello del genitore che lo ha riconosciuto per primo».

Art. 4.

1. All'articolo 299 del codice civile il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Se l'adozione è compiuta da coniugi si applica l'articolo 143-*bis*.1».

Art. 5.

1. All'articolo 33, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le parole: «del padre» sono sostituite dalle seguenti: «scelto dai genitori».

€ 1,00